

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
GIUDICE DOTT. PAOLO D'AVINO

R.G. N° 45057/2021

TRATTAZIONE SCRITTA DEL GIORNO 4 MAGGIO 2022

Visto e richiamato il proprio provvedimento del giorno 12.2.2022, con il quale è stata disposta l'odierna trattazione scritta;

rilevato che, le parti hanno depositato telematicamente le relative note con le rispettive istanze, richiedendo – l'attore – l'assegnazione dei termini *ex art.* 183, sesto comma, cod. proc. civ. e – il convenuto – l'accoglimento delle eccezioni di incompetenza per materia e territorio;

ritenuto, da un lato, che la preliminare eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Roma in favore del Giudice del lavoro di Marsala, sollevata dal convenuto sul rilievo secondo il quale il rapporto intercorso tra le parti sarebbe senz'altro riconducibile alla c.d. "parasubordinazione", non appare (all'esame sommario proprio di questa fase processuale e salvo quello definitivo proprio della fase decisoria) meritevole di accoglimento, poiché la competenza inderogabile, *ex artt.* 409, 413 e 21 cod. proc. civ., del giudice delle controversie individuali di lavoro o assimilate sussiste (nella specifica, accennata materia) solo ove l'attività di gestione dell'impianto di distribuzione carburanti sia esercitata dal diretto contraente persona fisica avvalendosi quanto meno in misura prevalente della propria opera (e, perciò, al più, con l'ausilio di un unico dipendente: cfr. Cass., 19 maggio 2004, n. 9576), mentre, nell'ipotesi in esame, il gestore è la INC.AS. Carburanti S.a.s. di Ferro Girolamo & C., ovvero una società di persone che – seppur priva della personalità giuridica delle società di capitali, nondimeno – costituisce un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci che la compongono (cfr. Cass., 16 febbraio 2015, n. 3029, e Cass., 23 giugno 1997, n. 5604), sicché quello fra l'accomandatario (che si avvale, evidentemente, di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale), da un lato, e la società concessionaria, dall'altro, non sembra potersi assolutamente qualificare come un mero rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

ritenuto, dall'altro, che le clausole di deroga volontaria al foro territoriale legale in favore di quello convenzionale di Roma si possono considerare valide (malgrado il vincolo preclusivo stabilito dalla disciplina positiva di due dei tre contratti *de quibus*: del comodato e dell'affitto di ramo d'azienda), poiché detti contratti appaiono, in realtà, avvinti dal caratteristico *vincolo*

sostanziale (descrittivamente denominato come “collegamento negoziale” in senso tecnico-giuridico) che, nel rispetto della causa e dell’individualità di ognuno di essi, li indirizza tutti al perseguimento di una funzione unitaria e “trascendente” quelle rispettive, tale, perciò, da investire e connotare la fattispecie negoziale nel suo complesso (nella specie, un vero e proprio accordo commerciale di affidamento in uso gratuito di attrezzature fisse e mobili finalizzate all’approvvigionamento e alla distribuzione, in parziale esclusiva, dei carburanti e anche di altri prodotti petroliferi di uno stesso, determinato marchio, con annesso ramo d’azienda di “autolavaggio” – accordo che, oramai, si va tipizzando nel c.d. “*contratto di commissione*”, diversificato per gli impianti di rete stradale ordinaria e per le aree di servizio dislocate sulla rete autostradale –);

ritenuto, invero, che la sussistenza, nella fattispecie, sia di tale vincolo oggettivo sia dell’altrettanto necessario *requisito soggettivo*, costituito dal comune intento pratico delle parti (ancorché non manifestato in forma espressa, potendo risultare anche tacitamente) di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento di questi ultimi per la realizzazione di un fine ulteriore, *non essendo sufficiente che quel fine sia perseguito da alcuna soltanto delle parti (o anche da entrambe, ma, ciascuna, separatamente e autonomamente) all’insaputa e senza la partecipazione dell’altra* (e, quindi, sul piano sostanziale, la sussistenza – *malgrado la preservata e perdurante autonomia dei singoli “negozi mezzo” – di questo assetto/regolamento complessivo e inscindibile di interessi* da dover essere salvaguardato, siccome obiettivo sostanziale perseguito dalle parti in forza del loro potere di autonomia – del tutto intangibile nelle materie disponibili –), si possono agevolmente desumere, *ora in astratto ora in concreto*, nella fattispecie:

- dall’art. 6 *bis* del d.lgs. n. 32/1998, il quale prevede espressamente che, nel rapporto tra il concessionario di un impianto di distribuzione di carburanti e il terzo cui viene affidata la gestione dell’impianto medesimo, «il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti»;
- dalla premessa del contratto di affitto di ramo d’azienda, che espressamente qualifica quest’ultimo (vale a dire esercizio di piazzola attrezzata per autolavaggio veicoli) come attività collegata a quella di distribuzione carburanti per essere alla stessa complementare;
- dall’art. 13 lett *e*) sempre del contratto di affitto di ramo di azienda, che subordina risolutivamente l’efficacia dello stesso al termine o risoluzione anche anticipata per qualsiasi ragione del contratto di comodato;
- dalla previsione – contenuta nell’art. 18.6 del contratto di comodato – di

incremento del corrispettivo ivi stabilito nell'ipotesi in cui vi siano attività "non oil" affidate alla società comodataria;

- dalla previsione, infine – contenuta nell'art 17.1 del contratto di comodato –, di una clausola risolutiva espressa del singolo contratto e dei contratti collegati quando si verifichi almeno una delle diverse circostanze ivi indicate;

rilevato, infine, che la controversia *de qua*, proprio perché *non vertente in materia di comodato e/o di affitto d'azienda*, non deve essere sottoposta al tentativo obbligatorio di mediazione di cui agli artt. 4-bis e 13 del d.lgs. n. 28/2010; all'art. 84 del d.l. n. 69/2013 (convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013); all'art. 1-bis del d. lgs. 6 agosto 2015, n. 130; all'art. 11-ter del d. l. n. 50/2017 (convertito con modificazioni, nella legge n. 96/2017) e all'art. 2, comma 10, del d. lgs. 21 maggio 2018, n. 68;

visti l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27); l'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); l'art. 23 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176); l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29); l'art. 6 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76); l'art. 7 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126) e l'art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che consentono di *sostituire – fino al 31.12.2022 –* «le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti» con la trattazione scritta mediante mero scambio «telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni» da sottoporre all'Ufficio,

P. Q. M.

ASSEGNA

alle parti i termini *ex art. 183*, sesto comma, cod. proc. civ., *con decorrenza dal giorno 30.6.2022 incluso* (e, quindi, prima scadenza il giorno 29.7.2022 e le altre a seguire) e

FISSA

un'ulteriore trattazione scritta in forma camerale, senza svolgimento di udienza in presenza di difensori e di parti, per l'esame delle eventuali istanze istruttorie, da tenersi il giorno

28 novembre 2022,

ASSEGNA

termine alle parti, *fino a cinque giorni prima della data indicata*, per il deposito telematico di brevi note di trattazione scritta, contenenti le sole conclusioni e richieste che intendono sottoporre all'Ufficio;

AVVISA,

infine, le parti che, per il disposto dell'ultima parte del comma quarto dell'art. 221 citato, se nessuna di loro «effettua il deposito telematico di note scritte», si provvederà ai sensi del primo comma dell'art. 181 cod. proc. civ..

Si comunichi.

Roma, 22.6.2022,

IL GIUDICE
(DOTT. PAOLO D'AVINO)